

Articolo 3

## **Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende**

(art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 3 LL)

<sup>1</sup> Nelle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante la legge sul lavoro è applicabile ai giovani che seguono una formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) (formazione professionale di base).

<sup>2</sup> Nelle aziende familiari la legge sul lavoro è applicabile ai giovani familiari se questi sono impiegati accanto ad altri lavoratori.

### **Capoverso 1**

L'articolo 2 capoverso 3 LL stabilisce che singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi. Al capoverso 1 si fa uso di questa competenza e si stabilisce che la legge sul lavoro è applicabile in tali aziende ai giovani che seguono una formazione professionale di base. Per quanto riguarda la nozione di "aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante" si può rinviare all'articolo 6 OLL 1.

### **Capoverso 2**

Questa disposizione stabilisce che la legge sul lavoro è applicabile nelle aziende familiari ai giovani familiari se questi sono impiegati accanto ad altri lavoratori (cfr. anche il commento all'art. 4 LL). In tal modo la legge sul lavoro è applicabile, ad esempio, al giovane figlio del datore di lavoro se, oltre a lui, sono occupate anche altre persone che non sono familiari ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LL. Se invece si tratta di una semplice azienda familiare (p. es. titolare dell'azienda, coniuge, figlie e figli), le disposizioni della legge sul lavoro non valgono nemmeno per le persone giovani.